



COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Provincia di Belluno

PERMESSO N. 1.398 (reg. interno) DEL 04.05.2023

- art. 20 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 -
(endoprocedimento nell'ambito dello Sportello Unico per
Attività Produttive ex D.P.R. 160/2010)

Codice univoco SUAP: 01373880218-11072022-1531

Protocollo deposito iniziale: 11631-11634-11633-11634 del 13.07.2022

Integrazione definitiva prot. com.li nn. 19527-19532-20308 del 06.12.2022

DITTA: J.F. AMMON S.r.l., con sede a in Bolzano, via Altmann, 12, C.F. 01373880218

Settore attività: industriale per nuova realtà produttiva di attività per cosmetica

Ubicazione: Via Cima I Prà – NCT: fg. 18 mapp. 216 e fg. 22 mapp. 548

**Tipologia intervento: NUOVA COSTRUZIONE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE**

Premesso che:

- ❖ in data 13.07.2022, presso il SUAP comunale, è stata presentata, da parte della ditta sopra indicata, J.F. AMMON S.r.l., con sede a in Bolzano, via Altmann, 12, C.F. 01373880218, l'istanza di Titolo Unico ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 4 comma 2 della L.R. n. 55/2012 e ss.mm.ii. per l'insediamento di un polo produttivo a destinazione industriale sull'immobile sito in località Cima I Prà, catastalmente censito con il fg. 18 mapp. 216 e fg. 22 mapp. 548;
- ❖ il proponente ha attivato i seguenti endoprocedimenti connessi alla pratica:
 - Richiesta del parere di conformità per la realizzazione di progetti di impianti ed edifici soggetti a prevenzione incendi (Comando dei Vigili del Fuoco)
 - Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale – Permesso di Costruire (Uffici Comune di Ponte nelle Alpi)
 - Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Istanza di iniziativa PRIVATA) - (Regione Veneto - Direzione Supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso)
 - Comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana (Provincia di Belluno)
- ❖ il medesimo proponente ha richiesto di variare la disciplina edilizia individuata dalle N.T.A. per le zone a destinazione produttiva D1A, relativamente al lotto di proprietà, modificando altresì l'originaria destinazione insediabile nel contesto con sigla "D1A-3b" a favore di un utilizzo ai fini industriali, mediante attuazione diretta in luogo della strumentazione attuativa.

Atteso che:

- a conclusione di un articolato procedimento istruttorio l'intervento è stato sottoposto all'esame della Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990, convocata per il giorno 30.01.2023, all'esito favorevole della quale, con Determinazione N.R.G. 79 dell'1.02.2023, è stato approvato l'intervento edilizio e contestualmente è stata adottata la Variante Urbanistica allo strumento di pianificazione vigente (PRG);
- nell'ambito del procedimento della conferenza di servizi sono stati acquisiti gli ulteriori atti di assenso, comunque denominati, dai seguenti Enti, gestori di beni e servizi pubblici:

Ente	Esito	Prot	Data
Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali	Favorevole con prescrizioni	7744	02.08.2022
Regione Veneto – U.O Genio Civile di Belluno (parere idraulico e sismico)	Favorevole con prescrizioni	427430	15.09.2022
BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A.	Favorevole con raccomandazioni	17477	09.08.2022
AULSS n. 1 Dolomiti – Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Favorevole con prescrizioni	45158	29.08.2022

Servizio Edilizia Privata – tel. 0437 986730 – ediliziaprivata@pna.bl.it

Fraz. Cadola, 52/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) - C.F. e P.I. 00194880258

Numero Verde 800 447272 - Centralino 0437 9866 - Fax 0437 999 544

www.comune.pontenellealpi.bl.it – urp@comune.pontenellealpi.bl.it

Comune a 5 stelle 2008



Comando Provinciale VV.FF. di Belluno	Favorevole con specificazioni.	18981	28.09.2022
Agenzia ARPAV - dipartimento di Belluno – Unità Organizzativa controlli ambientali	Favorevole con prescrizioni (con riguardo alla gestione delle terre e rocce da scavo nonché indicazioni per attività di cantiere)	82160	16.09.2022
Agenzia ARPAV - dipartimento di Belluno – Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est	Favorevole con prescrizioni (parere illuminotecnico)	22LUM 185	08.11.2022
Comando Provinciale VV.FF. di Belluno	richiama il precedente parere prot. 18981 del 28.09.2022	1044	20.01.2023
Unità Operativa VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto	Illustrazione della situazione sospensiva del procedimento avviato in sede regionale	38733	23.01.2023
Area Territorio del Comune di Ponte nelle Alpi	Nota di prescrizioni	1498	30.01.2023

- con riguardo al correlato procedimento VAS la competente struttura regionale ha espresso parere motivato con prescrizioni n. 24 in data 23.02.2023, acquisito agli atti comunali al prot. n. 4470 del 18.3.2023, e pubblicato nell'apposita sezione del sito della Regione Veneto (come risulta dal documento recante prot. regionale n. 148265 del 16.03.2023), di non assoggettabilità alla procedura VAS della variante urbanistica;
- in relazione alla istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza (VI.n.ca) riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS, il documento n. 232/2022 della competente struttura regionale, acquisito agli atti comunali unitamente al predetto parere VAS, ha dichiarato per la variante urbanistica una positiva conclusione della procedura di valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, ammettendo l'attuazione degli interventi.

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 3 in data 29.03.2023, esecutiva a termine di legge, ha conseguentemente approvato la Variante Urbanistica, dando definizione del procedimento di cui al combinato disposto di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012, con le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Verbale della Conferenza di Servizi in data 30.01.2023 e relativi pareri allegati, nonché nelle valutazioni espresse in materia di VAS e VINCA;
- la variante è stata depositata giusto Avviso comunale prot. 5426 in data 05.04.2023, pubblicato all'Albo Pretorio comunale in pari data, ed inoltre, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, co 6 della citata L.R. n. 55/2012, la deliberazione di approvazione è stata trasmessa alla struttura SUAP ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo afferente al procedimento avviato.

Ricordato che l'intervento edificatorio rientra tra quelli definiti all'art. 10 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni soggetto a permesso di costruire, in quanto vengono attuate opere di "nuova costruzione" di cui all'art. 3 comma 1° lett. e.1) dello stesso T.U. Edilizia.

Fatto presente che l'intervento viene attuato in ambito non soggetto a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267, né l'area ricade in zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. come definito nel corso del procedimento della Conferenza di Servizi istruttoria.

Considerato che il fascicolo è completo di:

- progettazione degli impianti redatta ai sensi del D.M. n. 37/2008 in materia di sicurezza;
- progettazione in materia di contenimento del consumo energetico di cui alla Legge n. 10/1191 e del D.lgs n. 28/2011 e ss.mm.ii.;
- valutazione in materia acustica di cui alla legge n. 447/1995 e relativi decreti attuativi;
- progettazione in materia di tutela dall'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. n. 17/2009.

Atteso che all'approvazione del progetto e della conseguente Variante Urbanistica è intervenuta la sottoscrizione della relativa Convenzione Urbanistica, il cui schema è stato valutato in sede istruttoria dalla Giunta Comunale ed è stato superiormente approvato dal Consiglio Comunale con la suindicata deliberazione n. 3/2023; documento che regola i rapporti tra Ente e proponente in ordine alla realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti l'intervento, la sistemazione delle aree pubbliche, nonché l'attuazione delle previste opere di mitigazione di cui alla L.R. n. 55/2012, giusto rogito del Segretario Comunale con atto Rep. n. 2865 in data 26.04.2023, registrato a Belluno 27.04.2023 – Serie IT n. 2134, in corso di trascrizione.

Specificato che il titolo edilizio abilitativo riguarda anche la realizzazione della cabina elettrica individuata in corrispondenza del vertice nord-ovest del compendio edilizio, posta a servizio dell'intero contesto urbano, per la quale risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 24/1991.

Preso atto che il progetto prevede il riutilizzo in sito del materiale proveniente dalle operazioni di scavo, secondo le indicazioni e quantità individuate con la documentazione allegata al fascicolo progettuale approvato, redatta ai fini degli adempimenti di cui all'art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i..

Atteso che risultano assolti gli obblighi previsti dalla L.R. n. 37/2019, giusta documentazione agli atti del fascicolo progettuale, trasmessa con portale SUAP ed acquisita al prot. com.le 6773 in data 03.05.2023.



Visto il "Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale Alto Veneto", approvato dal Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" con deliberazione di Assemblea n.1 dell'11 maggio 2022.

Considerato che la ditta istante ha il necessario titolo al Permesso di Costruire.

Richiamato quanto sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire ex T.U. Edilizia ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e conseguente Titolo Unico SUAP a termini del D.P.R. n. 160/2010 e della L.R. n. 55/2012 e ss.mm.ii..

Dato atto infine che la presente sarà oggetto di determinazione del Responsabile del SUAP comunale, costituendo Titolo Unico Abilitativo alla realizzazione dell'intervento, ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni legislative.

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del Permesso di Costruire –

Alla ditta proponente titolare della pratica SUAP identificata con codice **01373880218-11072022-1531** è rilasciato il Permesso di Costruire per l'insediamento di un complesso produttivo a destinazione industriale sul compendio immobiliare sito in località Cima I Prà, catastalmente identificato con i mapp. fg. 18 mapp. 216 e fg. 22 mapp. 548, nonché per l'esecuzione delle opere interessanti gli esistenti spazi di proprietà comunale ad uso parcheggio e percorso pubblico, secondo il progetto rilevabile dai seguenti elaborati in formato elettronico, individuati con codice univoco aggiornati/integrati a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza di Servizi decisoria, da attuarsi in Variante alla previgente P.R.G. in applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 55/2012 e ss.ii.mm.ii.:

- LETTERA-DI-ACCOMPAGNAMENTO-1.pdf
- ALLEGATO-1-REL-URBAN.pdf
- RELAZIONE-TECNICA-NOV-2022.pdf
- 2022.12.15-Riscontro-considerazioni-ambientali-integrazioni.pdf
- TAVOLA-1-NOVEMBRE-2022-compressed-1.pdf
- TAVOLA-2-NOVEMBRE-2022-compressed-1.pdf
- TAVOLA-3-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-4-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-5-OTTOBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-6-OTTOBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-7-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-8-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-9-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-9-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-10-LUGLIO-2022-1.pdf
- TAVOLA-11LUGLIO-2022-1.pdf
- TAVOLA-12-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-13-OTTOBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-14-NOVEMBRE-2022-1.pdf
- TAVOLA-15-NOVEMBRE-2022.pdf
- TAVOLA-16-MARZO-2023.pdf
- DOC-FOTOGRAFICA-1.pdf
- COMPUTO-METRICO-AGGIORNATO-OTTOBRE-1.pdf
- CONTRIBUTO-A-COMPENSAZIONE-1.pdf
- CONVENZIONE-AMMON-ART-4-LR-55-2012-revisione-291122doc-DEF.pdf;
- 01373880218-11072022-1531-038.pdf: elab L01- relazione I 10/91
- 01373880218-11072022-1531-032.pdf: elab C01 – schema impianto termico DM 37
- 01373880218-11072022-1531-036.pdf: Relazione Geologica
- 01373880218-11072022-1531-054.pdf: elaborato RT01 relazione impianti elettrici
- 01373880218-11072022-1531-035.pdf: tavola I02 – pianta impianto sanitario
- 01373880218-11072022-1531-033.pdf: elaborato C02 -schema impianto termico DM 37
- 01373880218-11072022-1531-043.pdf: elaborato V01 ventilazione meccanica DM 37:
- 01373880218-11072022-1531-040.pdf: elaborato L 01 piante allegate I 10/91
- 01373880218-11072022-1531-042.pdf: elaborato T02 – impianto termico L 10/91
- 01373880218-11072022-1531-034.pdf: elaborato I01 – impianto idrico
- 01373880218-11072022-1531-041.pdf: elaborato T01 – impianto termico L 10/91
- 01373880218-11072022-1531-039.pdf: elaborato L02 - allegato L 10/91
- 01373880218-11072022-1531-030.pdf: elaborato E07 – progetto impianto dati
- 01373880218-11072022-1531-024.pdf: elaborato E001 – Fotovoltaico
- 01373880218-11072022-1531-026.pdf: elaborato E03 – illuminazione -
- 01373880218-11072022-1531-028.pdf: elaborato E05 – illuminazione
- 01373880218-11072022-1531-029.pdf: elaborato E06 – illuminazione
- 01373880218-11072022-1531-044.pdf: elaborato V02 – meccanica
- 01373880218-11072022-1531-025.pdf: elaborato E02 – illuminazione
- 01373880218-11072022-1531-027.pdf: elaborato E04 – rilevazione incendi
- 01373880218-11072022-1531-031.pdf: elaborato RT01 – scariche atmosferiche
- 01373880218-11072022-1531-046.pdf: elaborato V03 – meccanica
- 01373880218-11072022-1531-057.pdf: terre e rocce da riutilizzare in sito

- 01373880218-11072022-1531-058.pdf: relazione barriere architettoniche
- 1160-RIA-2022-Agg.08-22.pdf: Relazione acustica
- Relazione-Linea-Vita.pdf : Relazione
- Dichiarazione-LR17.pdf
- Relazione-LR17-completa.pdf
- All-E-dgrv-1400-Giacomini.pdf
- All-E-dgrv-1400-Castellani.pdf
- Allegato-14-Rel-non-necessita.pdf
- Relazione-Cabina-elettrica.pdf
- Relazione-FV.pdf
- Relazione-macchine-copertura.pdf
- REL-VCIdraulica-Ammon-rev01-20220824.pdf;

Il Permesso di Costruire viene rilasciato fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 11 - comma 3° del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, non comportando limitazione dei diritti degli stessi, con implicito impegno da parte del titolare del presente di sollevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo e di tenerlo indenne dalle eventuali impugnative ed opposizioni per irregolarità o manchevolezze riguardanti il rispetto delle relative norme.

Con riferimento alle disposizioni di cui alla L.R. n. 55/2012, ed ai sensi dell'art. 11 – comma 1° e 2° del D.P.R. n. 380/2001 è rilasciato a favore del soggetto istante il Permesso di Costruire per l'attuazione dell'intervento edificatorio in Variante alla pianificazione vigente; esso è trasferibile ai successori o aventi causa qualora venga osservata la prescrizione formulata in sede di approvazione con riguardo alla non variazione delle caratteristiche insediative del polo produttivo, diversamente l'intervento è soggetto a nuovo procedimento di variante urbanistica.

Il titolo non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili esistenti e realizzati per effetto del suo rilascio.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire –

Il contributo di costruzione che la Società proponente deve corrispondere a termini dell'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 è stato determinato in ragione delle caratteristiche, destinazioni d'uso ed entità dichiarate negli elaborati progettuali allegati alla pratica SUAP.

Con riguardo all'importo di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione primari, determinato in sede istruttoria e pari ad **€ 34.400,63.-**, si procede con lo scomputo dell'intera somma secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dell'art. 7 della Convenzione Urbanistica rep. 2865 intervenuta in data 26.04.2023, in premessa richiamata.

La ditta ha provveduto alla corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione secondari pari ad **€ 27.484,48.-**, determinato in sede istruttoria, giusto versamento effettuato in data 29.03.2023 alla Tesoreria Comunale di Ponte nelle Alpi.

In relazione alla destinazione d'uso del polo in progetto (carattere industriale) l'intervento non è soggetto alla corresponsione del contributo per costo di costruzione.

Il rilascio del Titolo abilitativo conseguente alla Variante Urbanistica risulta inoltre assoggettato alla corresponsione del contributo perequativo previsto ai sensi dell'art. 16, co. 4 lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/2001, il cui importo pari ad **€ 24.200.00.-** indicato all'art. 7 della Convenzione Urbanistica soprarichiamata, ed oggetto di analisi e valutazione in sede di procedimento amministrativo, è stato interamente versato in data 29.03.2023 dal proponente alla Tesoreria Comunale di Ponte nelle Alpi.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del Titolare del Permesso di Costruire –

Il titolare del Titolo Abilitativo SUAP, il committente ed il costruttore sono responsabili, unitamente al Direttore dei Lavori, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel D.P.R. n. 380/2001 della conformità delle opere al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi del 30.1.2023 e della Conseguente Variante Urbanistica, nonché alle modalità esecutive stabilite dal Permesso medesimo.

Dovrà essere rispettato quanto prescritto dal "Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale Alto Veneto", dalle procedure del Gestore del Servizio Idrico Integrato, BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a, e dalla previsione progettuale approvata in sede di Conferenza di Servizi.

Il cantiere dovrà essere condotto nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza; le opere provvisorie necessarie a realizzare l'intervento (es. piste di cantiere, depositi su aree contermini, ecc...) sono soggette all'acquisizione del preventivo titolo abilitativo, con obbligo di ripristino qualora comportino manomissione dei siti e riguardino ambiti soggetti a vincolo.

All'esterno del cantiere deve essere esposto, in posizione visibile, il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo SUAP e quanto altro previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. Nel cantiere dove si eseguono le opere ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il Permesso di Costruire/Titolo Unico SUAP e gli elaborati approvati.

La realizzazione degli interventi che comportano manomissione delle aree del territorio comunale di possibile interesse archeologico, ancorchè non espressamente vincolate ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., dovrà essere realizzata secondo le vigenti disposizioni in materia, con l'avvertenza che in caso di ritrovamenti tali interventi dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continua con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse con la Direzione scientifica della competente Soprintendenza.

L'esecuzione di impianti di illuminazione esterna dell'area di pertinenza del fabbricato deve osservare quanto prescritto con il parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi e riportato al successivo art. 5, rimanendo comunque soggetta

all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 07.08.2009 n. 17 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso, risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente.

Il Permesso di Costruire non esonera dall'obbligo di attenersi strettamente alle Leggi e Regolamenti in vigore, sotto la responsabilità dei suindicati soggetti; in particolare per quanto attiene alle norme di Prevenzione Incendi (Legge 26.7.1965, n. 966; D.P.R. 29.7.19825, n. 577; D.P.R. 12.01.1998, n. 37), le norme per la disciplina delle acque reflue (D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii.), le norme relative al contenimento del consumo energetico per usi termici, riguardanti la progettazione, installazione esercizio e manutenzione degli impianti termici, nonché le caratteristiche di isolamento termico negli edifici (legge 9.1.1991, n. 10 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, il D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 ed il D.Lgs 29.12.2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 192/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"), le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (D.M. 22.01.2008 n. 37), le norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico (Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; D.P.C.M. 14.11.1997; D.P.C.M. 05.12.1997; D.P.R. 18.11.1998, n. 459; D.P.R. 30.3.2004, n. 142; Legge 07.07.2009, n. 88).

Con riferimento al principio di precauzione, in sede di edificazione dovranno essere rispettate le prescrizioni costruttive puntualmente individuate all'art. 131 quater – Radon delle Norme Tecniche del P.A.T. approvato.

Nel corso dei lavori dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e ridurre i disagi che i lavori potranno arrecare a terzi. In particolare l'impresa esecutrice è obbligata a curare che avvenga correttamente lo stoccaggio e l'evacuazione degli eventuali detriti, macerie e/o sfridi di lavorazione; la medesima dovrà altresì garantire la conduzione del cantiere nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento Edilizio Comunale.

Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Qualora necessiti l'occupazione di tali vie e spazi deve essere richiesta l'apposita concessione, secondo le modalità e termini indicati dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. L'installazione del cantiere e l'esecuzione di opere negli ambiti individuati dall'art. 21 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione, rimane comunque subordinata all'acquisizione da parte della ditta esecutrice dei lavori dell'autorizzazione di competenza dell'Ente proprietario della strada.

E' fatto obbligo comunicare tempestivamente per il tramite del portale SUAP la data di inizio dei lavori e l'ultimazione degli stessi, osservando quanto stabilito al successivo art. 4. Per la nomina e/o subentri successivi delle Imprese esecutrici dovrà essere prodotta la prescritta documentazione di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rimangono fatti salvi gli ulteriori obblighi posti a carico del soggetto attuatore dal citato D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto concerne gli adempimenti con riguardo alla notifica preliminare di cui all'articolo 99.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 la Società titolare del provvedimento abilitativo, o suoi aventi causa, è obbligata a presentare al Comune entro 15 giorni dalla data di ultimazione delle opere l'agibilità della costruzione, nel rispetto di quanto disciplinato con la Convenzione Urbanistica in premessa richiamata con riguardo agli impegni assunti dal proponente in ordine all'utilizzazione, anche parziale, del complesso produttivo.

Art. 4 – Efficacia del Titolo abilitativo - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori –

A termini dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 i lavori dovranno essere iniziati **entro un anno** dalla data di notifica del provvedimento Unico SUAP, ed **ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio**.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza di diritto del Permesso per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio del nuovo permesso per le opere ancora da eseguire qualora le medesime risultino conformi alle intervenute disposizioni urbanistico-edilizie. Si procede, eventualmente, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

L'avvio dei lavori di variante dovrà avvenire, pena la decadenza della variante urbanistica stessa, entro 16 (sedici) mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione della Variante (05.04.2023), ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L.R. n. 55/2012, salvo eventuale proroga concessa con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

Art. 5 – Prescrizioni attuative

La ditta concessionaria o suoi aventi causa dovranno osservare le prescrizioni e specificazioni fornite dai soggetti chiamati ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi Istruttoria/Decisoria, di cui ai pareri in premessa richiamati, oltre a quanto di seguito riportato:

- a termini del parere provinciale di approvazione della variante urbanistica alcuni indici stereometrici (superficie di pertinenza dell'attività, volume, sedime degli edifici, superfici a verde e a parcheggi, ecc.), nonché la destinazione d'uso riferita sia all'area che all'edificio, sono modificabili solo con l'istituto di una nuova procedura di variante di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010. E' comunque applicabile quanto previsto dall'art. 2 della L.R. n. 55/2012 comma 1 lettera b). Non sono ammesse attività diverse da quella prevista dal progetto approvato;
- qualora venissero accertati condizioni e limiti di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 recante "limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti" la presenza continuativa di addetti nella porzione di fabbricato destinata a deposito più prossima al vicino tracciato della linea aerea da 220kV dovrà essere limitata a non più di 4 ore;
- dovrà essere garantita la manutenzione dei pozzi di decantazione dei sistemi di dispersione della rete di raccolta delle meteoriche, nonché attuati gli adempimenti con riguardo alle prove di permeabilità, secondo indicazioni e termini temporali riportati nel documento progettuale di valutazione della compatibilità idraulica dell'intervento;



- ai fini della definizione degli impegni assunti dal proponente con la Convenzione Urbanistica soprarichiamata, o suoi aventi causa, dovrà essere effettuato il Collaudo illuminotecnico e non solo elettrico dell'impianto di illuminazione esterno e delle insegne pubblicitarie, contenente le misurazioni dei principali parametri illuminotecnici di interesse, il quale dovrà essere trasmesso oltre che al Comune anche all'Unità Organizzativa Agenti Fisici Area Est dell'Agenzia A.R.P.A.V.;
- deve essere ottemperato quanto previsto nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate ed acclusi al Parere regionale VAS, già di conoscenza del soggetto proponente e richiamato in premessa, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui al medesimo parere VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii (qui sintetizzate: 1. Messa in atto di tutte le indicazioni e misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare; 2. Rispetto di quanto previsto nei pareri acclusi al parere VAS resi dagli Enti competenti in materia ambientale consultati [parere provinciale 23744 del 22.09.2022 e parere ARPAV 84056/U del 22.09.2022]; 3. Recepimento degli esiti della Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 232/2022, in ordine all'attuazione dell'intervento qualora non in contrasto con i divieti ed obblighi fissati dal D.M. 184/2007 e s.m.i., dalle DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017; ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.P.R. n. 357/1997, per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive e erbacee rimane obbligo l'impiego esclusivo di specie arboree, arbustive e erbacee autoctone, ecologicamente coerenti con la flora locale e divieto di utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone; 4. Rispetto delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni di cui alle "Considerazioni" espresse nel medesimo parere nonché delle risultanze della Conferenza Servizi Decisoria del 30.01.2023 e relativi allegati; 5. Individuazione delle azioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprenti, aumento delle aree a verde, ecc.) nella realizzazione delle azioni previste dalle istanze di variante; 6. Gestione come rifiuto dei materiali risultanti da demolizioni di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali, con verifica dei materiali di riporto da riutilizzare solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 120/2017, ed in generale il rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo);
- per la sistemazione dell'area esistente a standard per parcheggio pubblico, sviluppata lungo la viabilità comunale, dovrà essere data attuazione alla soluzione esecutiva di cui all'integrazione – Tav. 16 Marzo 2023, conseguente all'esito della Conferenza di Servizi decisoria di approvazione dell'intervento e della Variante urbanistica;
- al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (ad esempio: bagnatura del terreno in periodi particolarmente siccitosi, copertura del carico dei mezzi adibiti al trasporto di materiali scavati e di riporto, ecc.), anche impiegando automezzi con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 per autoveicoli commerciali leggeri e pesanti e Stage IIIB per i mezzi di cantiere;
- prima dell'avvio delle attività produttive del nuovo stabilimento l'azienda dovrà dotarsi delle autorizzazioni ambientali (AUA o adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale);
- il soggetto attuatore rimane obbligato all'attuazione degli adempimenti indicati dall'art. 135Bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per i nuovi fabbricati, in particolare per quanto concerne l'attività di certificazione dettata dal comma 2Bis della medesima disposizione legislativa ai fini del procedimento di Agibilità del complesso realizzato;
- in sede esecutiva dovranno essere osservate disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. n. 13/1989 ed alla D.G.R.V. n. 1428/2011;
- **l'inizio dei lavori rimane subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini sismici ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., secondo procedure, disposizioni e modalità in materia di cui alla D.G.R.V. n. 378/2021, nonché agli ulteriori adempimenti posti a carico dell'esecutore con riguardo alle strutture prefabbricate/cemento armato.**

Ponte nelle Alpi, 04 maggio 2023



IL RESPONSABILE DI AREA

- Veniero Nereo Levis -

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005